

I.C. "S.G.Bosco" – Palazzo San Gervasio

Prot.n. **7643-A/41** del **30.11.2021**

CIRCOLARE N.50

Al Personale Scolastico

Al DSGA

Agli atti
All'Albo
Al sito web

Oggetto: Decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si trasmette in allegato il Decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre 2021 con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

In allegato anche la nota del Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo sulle indicazioni per la campagna vaccinale.

In merito alla somministrazione del vaccino, si sottolinea che finora l'Asp non ha comunicato alcuna data di somministrazione per il personale scolastico che dunque può procedere autonomamente. In caso di somministrazione del vaccino in orario di servizio, l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico. Per giustificare l'assenza occorre procedere tramite portale Argo scegliere come tipo di richiesta "Permesso retribuito per somministrazione del vaccino contro il COVID-19", allegando la ricevuta di avvenuta vaccinazione rilasciata dal SSN. Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano invece giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela VACCARO